

RAPPORTO DEL GOVERNO ITALIANO AI SENSI DELL'ART.22 DELLA COSTITUZIONE O.I.L. SULLE MISURE PER DARE ATTUAZIONE ALLE DISPOSIZIONI DELLA CONVENZIONE N.13/1921 CONCERNENTE "LA BIACCA" – ANNO 2024

In merito all'applicazione, nella legislazione e nella pratica, della Convenzione OIL n. 13 del 1921 sulla biacca, in aggiornamento e ad integrazione rispetto a quanto illustrato nell'ultimo Rapporto elaborato dal Governo italiano nell'anno 2015 (ALL. 1), con riferimento ai quesiti di cui all'articolato della Convenzione, si rappresenta quanto segue.

Premessa al quadro normativo

La legge 6 agosto 2008, n.133 - *"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria"* - (ALL. 2), che, all'articolo 24 ("Taglia leggi") ha abrogato la legge 19 luglio 1961, n.706 (*"Impiego della biacca nella pittura"*), è stata ampiamente analizzata nel contesto del rapporto italiano del 2010. Attualmente, il divieto all'impiego in pittura del carbonato di piombo, del solfato di piombo e degli altri pigmenti contenenti dette sostanze è previsto dal Regolamento (CE) n.1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006 (ALL. 3) concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), come modificato dal Regolamento (CE) n.552/2009 della Commissione del 22 giugno 2009 - punti 16 e 17 dell'Allegato XVII- (ALL. 4). I successivi Regolamenti (UE) n. 628 /2016 del 22 aprile 2015 (ALL. 5) n. 57/2021 del 25 gennaio 2021 (ALL. 6) e n. 923/2023 del 3 maggio 2023 (ALL. 7) hanno apportato modifiche all'Allegato XVII del citato Regolamento (CE) n.1907/2006 in merito al piombo e ai suoi composti.

Appare opportuno fare riferimento anche al Regolamento (UE) 735/2017 della Commissione del 14 febbraio 2017 recante modifica del Regolamento (CE) n. 440/2008 che istituisce dei metodi di prova ai sensi del Regolamento (CE) n.1907/2006 ed al Regolamento (UE) 878/2020 della Commissione del 18 giugno 2020 che modifica l'allegato II del Regolamento (CE) n. 1907/2006.

Circa i valori limite di esposizione professionale a sostanze pericolose, si comunica che con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro della salute dell'11 marzo 2024 è stato ricostituito il *Comitato consultivo per la determinazione e l'aggiornamento dei valori limite di esposizione professionale e dei valori limite biologici relativi agli agenti chimici* (ALL. 8), di cui all'articolo 232, comma 1, del decreto legislativo del 9 aprile 2008, n. 81 - *"Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro"*- (ALL. 9).

In merito, si segnala che il suddetto Comitato ha espresso il proprio parere favorevole circa la correzione da 0,12 a 0,13 mg/m³ del valore limite di esposizione professionale di breve durata al Tricloruro di fosforile. Questa correzione, che lascia invariato il dato in ppm, è stata inserita nel Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali e del Ministro della salute del 18 maggio 2021 (ALL. 10) che recepisce la direttiva n. 2019/1831/UE della Commissione del 24 ottobre 2019¹. Il provvedimento definisce un quinto elenco di valori limite indicativi di esposizione professionale e sostituisce l'Allegato XXXVIII al decreto legislativo n. 81/2008, aggiornandone il contenuto in conformità con le disposizioni introdotte dalla citata direttiva n. 2019/1831/UE.

Infine, si rappresenta che è stata pubblicata la direttiva (UE) 2024/869 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 marzo 2024, recante modifica della direttiva 2004/37/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e

¹ *Direttiva n. 2019/1831/UE della Commissione del 24 ottobre 2019 che definisce un quinto elenco di valori limite indicativi di esposizione professionale in attuazione della direttiva 98/24/CE del Consiglio e che modifica la direttiva 2000/39/CE della Commissione.*

della direttiva 98/24/CE del Consiglio per quanto riguarda i valori limite per il piombo e i suoi composti inorganici e per i diisocianati per cui è stata avviata l'istruttoria di recepimento.

In riferimento ai quesiti di cui all'articolato della Convenzione, si precisa quanto segue.

ARTICOLI 1 e 2

In relazione ai quesiti di cui agli articoli 1 e 2 della presente Convenzione, si rappresenta che l'attuale normativa di riferimento è costituita dal citato Regolamento REACH, così come modificato dal Regolamento (CE) n.552/2009 della Commissione del 22 giugno 2009 (punti 16 e 17 dell'Allegato XVII). Il Regolamento (UE) n. 126/2013 della Commissione del 13 febbraio 2013² dispone che gli Stati membri possono, conformemente alle disposizioni della Convenzione in oggetto, consentire l'uso della sostanza o miscela sul loro territorio per il restauro e la manutenzione di opere d'arte, di edifici storici e dei loro interni, nonché l'immissione sul mercato per tale uso. Qualora uno Stato membro si avvalga di tale deroga è tenuto ad informarne la Commissione.

Allo stato attuale, in Italia, l'uso della biacca non è consentito in alcun caso e non sono previste deroghe a tale divieto.

ARTICOLO 3

In merito al quesito di cui all'articolo 3 della Convenzione in esame, si fa presente che il quadro normativo di riferimento per i giovani apprendisti, rappresentato dal decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 345 - "Attuazione della Direttiva 94/33/CE relativa alla protezione dei giovani sul lavoro"- (ALL. 11), così come modificato dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 262 ("Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 345, in materia di protezione dei giovani sul lavoro, a norma dell'articolo 1, comma 4, della legge 24 aprile 1998, n. 128"), è rimasto invariato.

È pertanto vietato adibire gli adolescenti alle lavorazioni, ai processi e ai lavori indicati nell'Allegato I alla Legge 17 ottobre 1967, n. 977 ("Tutela del lavoro dei fanciulli e degli adolescenti"). Ai sensi dell'articolo 6, comma 2, "in deroga al divieto del comma 1, le lavorazioni, i processi e i lavori indicati nell'Allegato I possono essere svolti dagli adolescenti per indispensabili motivi didattici o di formazione professionale e soltanto per il tempo strettamente necessario alla formazione stessa svolta in aula o in laboratorio adibiti ad attività formativa, oppure svolte in ambienti di lavoro di diretta pertinenza del datore di lavoro dell'apprendista purché siano svolti sotto la sorveglianza di formatori competenti anche in materia di prevenzione e di protezione e nel rispetto di tutte le condizioni di sicurezza e di salute previste dalla legislazione vigente". Fatta eccezione per gli istituti di istruzione e di formazione professionale, tale attività deve essere preventivamente autorizzata dall'Ispettorato territoriale del lavoro di competenza, previo parere dell'Azienda sanitaria locale competente per territorio.

Riguardo il divieto di adibire le donne di qualsiasi età ai lavori di pittura che comportino l'uso del carbonato di piombo, non si registra nessuna modifica o integrazione. Ugualmente, in ordine alla tutela delle lavoratrici madri, restano valide le previsioni contenute nell'articolo 7 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 - "Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a

² Regolamento (UE) n. 126/2013 della Commissione, del 13 febbraio 2013, che modifica l'allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH)

norma dell'articolo 15 della Legge 8 marzo 2000, n. 53" - (ALL. 12), a cui si rinvia, specificamente analizzate nel Rapporto del Governo italiano del 2015.

ARTICOLO 5

Relativamente al quesito posto sull'articolo 5 della Convenzione, l'uso di pigmenti di piombo che non siano completamente vietati dal Regolamento REACH, non si segnalano novità rispetto a quanto comunicato nel Rapporto del 2015. A tale riguardo, si ribadisce che il riferimento normativo fondamentale resta il Titolo IX del citato decreto legislativo n. 81/2008 e ss.mm.ii., in particolare, gli Allegati XXXVIII e XXXIX.

ARTICOLO 6

Riguardo al quesito relativo all'articolo 6 della Convenzione sulla consultazione delle parti sociali, si osserva preliminarmente che in Italia l'uso della biacca non è consentito in alcun caso e non sono previste deroghe a tale divieto come sopra detto. Si fa inoltre presente che, in sede di predisposizione di testi normativi in materia di salute, sicurezza e igiene del lavoro, viene obbligatoriamente sentita la **Commissione consultiva permanente**, istituita ai sensi dell'art. 6 del Dlgs n. 81 del 2008 e ss.mm.ii. e composta dai membri governativi dei Ministeri competenti e dalle parti sociali, organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro. La Commissione consultiva sulla sicurezza così composta ha diversi compiti relativi, tra l'altro, all'applicazione delle norme, alla validazione delle buone prassi in materia di salute e sicurezza, all'elaborazione di procedure standardizzate per la valutazione dei rischi.

ARTICOLO 7

In ordine alla richiesta contenuta nell'articolo 7 della Convenzione, si fa presente che non si dispone di statistiche sull'avvelenamento da piombo in quanto il suo utilizzo è vietato dal 2008. A tale proposito, appare opportuno ricordare che dal 1961 al 2008 era possibile aggiungere nelle vernici una percentuale massima di piombo, inteso come piombo metallico, pari al 2%.

ALLEGATI:

1. Rapporto Convenzione 13 – Anno 2015
2. Legge 6 agosto 2008, n. 133;
3. Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006;
4. Regolamento (CE) n.552/2009 della Commissione del 22 giugno 2009;
5. Regolamento (UE) n. 2015/628 del 22 aprile 2015;
6. Regolamento (UE) n. 2021/57 del 25 gennaio 2021;
7. Regolamento (UE) n. 2023/923 del 3 maggio 2023;
8. D.M. 11 marzo 2024;
9. Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
10. D.M. 18 maggio 2021;
11. Decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 345;
12. Decreto legislativo 27 marzo 2001, n. 151;
13. Elenco delle organizzazioni datoriali e sindacali alle quali è stato inviato il presente rapporto.